



Città di Sassuolo

ALL. 3 ALL'AVVISO PROT 33644/2019

REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI PROIEZIONI PRESSO LA SALA CROGIOLO MARAZZI NEL PERIODO NOVEMBRE 2019/APRILE 2020.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto riguarda la rassegna di proiezioni da inserire nella programmazione che il Comune intende promuovere nello spazio del Crogiolo nel periodo novembre 2019/maggio 2020.

Le proiezioni saranno organizzate in rassegne serali, ciascuna delle quali avente a oggetto tematiche culturali e civili di interesse generale (a mero titolo di esempio: sport, disabilità, violenza di genere, monografie relative a grandi autori); ogni rassegna dovrà prevedere interventi *di personalità di primo piano* del mondo della cultura e del giornalismo, esperti nelle tematiche che ciascuno di essi sarà chiamato a trattare, in possesso di comprovata competenza comunicativa e di elevata notorietà al grande pubblico. Gli interventi di parola, finalizzati a introdurre i contenuti di ciascuna rassegna, avranno lo scopo di rendere la visione più consapevole, accompagnare la riflessione sui temi e sugli artisti proposti e portare significative testimonianze sui contenuti della proiezione. Gli interventi di parola (in numero non inferiore a 10) potranno anche accompagnare la singola proiezione e configurarsi quale supporto alla stessa.

Gli appuntamenti sono quelli proposti dal fornitore in sede di offerta.

Le personalità indicate dall'offerta non dovranno essere state presentate, con i medesimi contenuti, sul territorio provinciale nei 6 mesi antecedenti la data prevista per l'evento.

2. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto è di € 35.000 (oltre Iva in misura di legge) e comprende

- l'assolvimento dei diritti di proiezione dei film e i rapporti con la distribuzione
- il cachet artistico per gli ospiti proposti, comprensivo di eventuali artisti/musicisti a supporto ed eventuali moderatori/intervistatori
- le spese di viaggio, ospitalità, pernottamento degli artisti ed accompagnatori e le spese necessarie a soddisfare le necessità degli artisti in merito alla dotazione dei camerini
- adempimenti in materia di oneri contributivi (ex Enpals), ove dovuti
- adempimenti in materia di SIAE e diritti d'autore
- la presenza di una persona, individuata quale referente di ciascuna iniziativa, che curi ogni fase dello svolgimento delle attività: accoglienza ospiti, coordinamento delle attività di sala (apertura, chiusura, riordino dello spazio) sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Cultura/Marazzi Group
- la cura di progettazione grafica e stampa, distribuzione, gestione delle affissioni ed ogni altra attività relativa alla promozione della rassegna (manifesti, locandine, pieghevoli, campagna facebook), previa approvazione del format grafico da parte di Marazzi Group;
- in particolare si ritiene, in continuità con la copertura comunicativa promossa nelle edizioni 2017/2018 e 2018/2019 delle rassegne realizzate all'interno del Crogiolo, che il **piano di comunicazione** di cui al precedente punto debba obbligatoriamente prevedere quali requisiti minimi:
 - a) la stampa e distribuzione di un pieghevole con il programma generale della rassegna: quantità minima 4.000
 - b) la stampa e distribuzione/affissione di locandine formato A3 con programma mensile/di ciascuna rassegna: quantità minima 50
 - c) stampa e affissioni di un manifesto formato 70x100 riportante il programma della rassegna da novembre a maggio (o comunque per tutto il periodo della rassegna). Si richiede che il piano

affissioni *preveda il territorio sassolese*, eventualmente ampliabile a quello dei Comuni del distretto ceramico: quantità minima (relativa alle affissioni per Sassuolo): n. 120 + 20 non destinati alle affissioni);

- d) adattamenti format grafico destinato alla promozione su Instagram a cura del Comune
 - e) adattamenti per campagna su Facebook per tutti gli appuntamenti
 - f) campagna su Facebook per tutti gli appuntamenti della rassegna (2500 contatti ognuno). La campagna facebook dovrà essere realizzata dall'aggiudicatario del servizio previo accordo con l'ufficio stampa del Comune, gestore del profilo facebook dell'Amministrazione comunale sassolese
- attività di ufficio stampa (contatti con i media locali per promozione singolo evento), in collaborazione con l'ufficio stampa del Comune
 - il coinvolgimento, in forme da concordare con i servizi comunali competenti, delle Scuole superiori del territorio

I contenuti del progetto e l'articolazione dello stesso sono quelli proposti dal fornitore in sede di offerta, allegata al presente Foglio Patti e condizioni e debitamente sottoscritta dalle parti. Ogni modifica o variazione al programma dovrà essere sottoposta per approvazione al Comune di Sassuolo, Servizio Cultura, fatto salvo quanto previsto al successivo Art 6.

Saranno a carico del Comune

- la predisposizione dello spazio di svolgimento spettacolo
- la predisposizione del service audio/luci secondo la scheda tecnica che verrà indicata dall'aggiudicatario
- la predisposizione dei servizi di sala, di accoglienza del pubblico, sicurezza, prevenzione incendi e per la sorveglianza sull'area esterna di parcheggio
- la eventuale predisposizione, qualora ritenuto opportuno, in accordo con le librerie locali, del punto vendita di pubblicazioni connesse all'evento

Si dà atto che i servizi oggetto dell'affidamento non sono soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

3. RESPONSABILITÀ

L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

4. ALTRI OBBLIGHI

Con l'affidamento l'aggiudicatario si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché ad accettare condizioni contrattuali e penali.

Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, la ditta affidataria si obbliga nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali"; ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 e che costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.

Ai sensi art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l'aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

5. PAGAMENTI

La ditta affidataria potrà procedere all'emissione di n. 3 fatturazioni posticipate come segue:

- la prima pari al 40 % dell'importo, il 31.12.2019
- la seconda pari al 30% dell'importo, il 15.03.2020

-la fattura a saldo pari al 30% dell'importo, successivamente alla conclusione del programma.
Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla verifica con esito positivo della documentazione presentata.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Comune provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

6. PENALI

La ditta è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti o al loro parziale assolvimento.

Sarà applicata una penale in misura di € 1.500, in caso di modifica del progetto, da intendersi come *sostituzione di un appuntamento/di un ospite proposto nell'ambito dell'offerta, qualora non concordato con il Comune e successivamente dell'avvio della campagna di promozione della rassegna.*

Sarà altresì applicata una penale calcolata nella misura di € 5.000, *in caso di annullamento di uno degli interventi previsti dall'offerta per cause non imputabili al Comune di Sassuolo, ma legate ad indisponibilità dell'ospite presentato dalla ditta all'interno del progetto, fatti salvi gravi casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo: malattia grave o decesso)*

Gli addebiti saranno contestati per iscritto con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Comune, si procederà all'applicazione delle penali.

Le penali saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore.

Il pagamento della penale non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

7. RISOLUZIONE

L'accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali comporta la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, ferma restando l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'affidatario, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.

La clausola risolutiva espressa opera nei seguenti casi:

- a) in caso di cessione del contratto;
- b) nei casi di sub-appalto non autorizzato;
- c) in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- d) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci per cento dell'importo di contratto;
- e) in caso di sospensione unilaterale del servizio.

In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

Ciò non darà all'affidatario diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.

Sarà addebitato all'affidatario il maggior onere che dovesse derivare al Comune della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all'affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi della normativa sopracitata:

a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;

b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG);

c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della **fattura è**: B5MOG4.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietato cedere anche parzialmente il contratto pena l'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

10. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di Modena.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli al Comune.

Allegato: offerta tecnica